



COMUNE DI OLMO AL BREMBO

PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13 DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE PEF TARI AGGIORNATO ALLE NUOVE
DISPOSIZIONE DEL MANUALE ARERA E RIDETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2021.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | |
|--------------------|----------|
| GOGLIO CARMELO | Presente |
| AMBONI MICHELE | Presente |
| QUARTERONI LUIGINA | Presente |
| BUSI DANIELE | Presente |
| GOGLIO FRANCESCA | Presente |
| ANNOVAZZI SABRINA | Assente |
| GIANATI ANDREA | Assente |
| SCURI DANIELA | Assente |
| REGAZZONI FABIO | Assente |
| ALBANI SABRINA | Presente |
| ANNOVAZZI MARCO | Assente |

Totale presenti **6**

Totale assenti **5**

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa **GRAVALLESE dr.ssa IMMACOLATA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **GOGLIO CARMELO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI PREVENTIVI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

La sottoscritta Monaci Mara nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario, *valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente*, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Monaci Mara

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto attestando la regolarità e la correttezza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI e TECNICO

F.to Gravallese dr.ssa Immacolata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 11 del 24/07/2014 e modificato con atto del C.C. n. 6 del 24/07/2015;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 26/03/2021 con la quale è stato approvato il P.E.F. Tari e determinate le tariffe per l'anno 2021;

Considerato che a seguito della pubblicazione del nuovo manuale, l'Arera ha dettato nuove linee guida interpretative sulla redazione del PEF 2021 e pertanto si è reso necessario provvedere alla redazione di un nuovo PEF 2021 e conseguentemente rideterminare le relative tariffe;

Dato atto che i termini di approvazione del PEF TARI 2021, da predisporre insieme alla deliberazione del Bilancio di previsione, è stato differito al 30 giugno 2021;

Dato atto che il Comune di Olmo al Brembo ha incaricato la società Servizi Comunali s.p.a attuale gestione la stesura del PEF 2021 finale secondo le direttive ARERA;

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Olmo al Brembo un incremento nella misura massima del 1,6% rispetto al Piano Finanziario dell'anno 2019;

Dato atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del DL 248/07;*
- 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
- 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 69.104,00, iva compresa, di cui € 34.629,00 per Costi Fissi ed € 34.476,00 per Costi Variabili;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF 2021 è pari ad € 68.521,00;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/05/2020 con la quale il Comune di Olmo al Brembo ha optato all'applicazione dell'art. 107 comma 5 del Dl 18/2020 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto:

- *i conguagli 2019/2021 sono stati inseriti nel PEF 2021 con una sola rata*
- *i conguagli del 2018/2020 non sono stati riportati nel piano 2021 avendo avuto copertura nel piano 2020*
- *i conguagli del 2019/2020 sono stati inseriti nel pef 2021 con un rateizzo di 1 sola rata*
- *i coefficienti di abbattimento dei conguagli 2019/2021 sono stati calcolati con valore medio*

- *i coefficienti di sharing dei ricavi sono stati portati al valore minimo (0,3 su 0,6 per il primo tipo e 0,1 su 0,4 per il secondo tipo)*

Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 art. 1 della Legge 147/2013;

Constatato che l'incremento PEF 2021 su PEF 2020 è di € 132,00;

Accertato che il costo per il servizio svolto dal gestore Servizi Comunali s.p.a è stato preventivato per l'anno 2021 in € 22.878,00 iva compresa;

Ritenuto necessario procedere alla rideterminazione delle tariffe Tari per l'anno 2021 da proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Considerato che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che "l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";

Ritenuto di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

Ritenuto di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- Utenze domestiche: parte fissa 85% - parte variabile 79,58%
- Utenze non domestiche: parte fissa 15% - parte variabile 20,42

Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell' Allegato C "Tariffe TARI 2021 – Utenze domestiche" e Allegato D

“Tariffe TARI 2021 – Utenze non domestiche”, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che l'art. 6 del dl 73/2021 eroga ulteriori e distinti fondi con la finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI per il 2021;

Ritenuto di provvedere a ripartire tali fondi applicando una riduzione percentuale sulla quota fissa e variabile della tariffa in base alle categorie che hanno avuto chiusure o limitazioni connesse con l'emergenza sanitaria in misura variabile a seconda delle categorie maggiormente penalizzate;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto alle premesse che si hanno e qui si danno come integralmente riportate:

1. Di prendere atto:

a) dello schema di Piano Economico Finanziario TARI 2021 elaborato ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4 per un importo complessivo di € 69.104,00;

b) del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie 2021, art. 4 dell'allegato a) alla deliberazione ARERA 443/2019, previsto per il Comune di Olmo al Brembo nella misura del 1,6% del Piano Finanziario TARI 2019;

c) che il Pef Finale 2021 risulta determinato nel rispetto del limite di crescita c.d. tetto ai costi ammissibili per un importo di € 69.104,00 di cui € 34.476,00 relativi ai costi variabili ed € 34.629,00 relativi ai costi fissi;

d) che l'entrata massima tariffaria di cui al comma 4.5 della Deliberazione ARERA n.443/2019, in attuazione dell'art.2 c. 17 della L. 491/95 pari ad € 68.521,00;

3. Di rideterminare le Tariffe TARI per l'anno 2021 e pertanto di approvare:

➤ i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ovvero:

- I coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;
- La ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021 tra utenza domestica e non domestica:
 - Utenze domestiche: parte fissa 85% - parte variabile 79,58%
 - Utenze non domestiche: parte fissa 15% - parte variabile 20,42

➤ le tariffe per l'anno 2021 della Tassa sui Rifiuti come riportate negli allegati del presente atto, Allegato C "Tariffe TARI 2021 – Utenze domestiche" e Allegato D "Tariffe TARI 2021 – Utenze non domestiche", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4. Di provvedere a ripartire i fondi previsti dall'art. 6 del DL 73/2021 applicando una riduzione percentuale sulla quota fissa e variabile della tariffa e in base alle categorie che hanno avuto chiusure o limitazioni connesse con l'emergenza sanitaria in misura variabile a seconda delle categorie maggiormente penalizzate come segue:

50% Categorie:

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

117 Bar, caffè, pasticceria

20% Categorie:

102 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

112 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

114 Attività industriali con capannoni di produzione

115 Attività artigianali di produzione beni specifici

5. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

6. Di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2021;

7. Di dare atto che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5% con Delibera di Presidente;

8. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

9. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime, secondo quanto disposto dall' art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to GOGLIO CARMELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRAVALLESE dr.ssa IMMACOLATA

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 01.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRAVALLESE dr.ssa IMMACOLATA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio.

- ❑ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, in conformità all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- ❑ La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio secondo quanto stabilisce l'art. 134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRAVALLESE dr.ssa IMMACOLATA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GRAVALLESE dr.ssa IMMACOLATA